



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Dr. Paolo GRAZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, il 12 GEN. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 12 GEN. 2015 ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, il 12 GEN. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta: 12 GEN. 2015 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12 GEN. 2015

- ☐ essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
☒ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

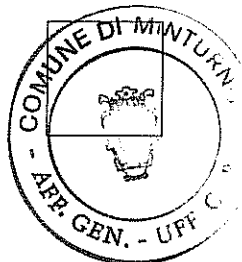
dalla Residenza Municipale, il 12 GEN. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO D.ssa Massimina De Filippis

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 12 GEN. 2015



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE
COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: **345**

Oggetto: Presa d'atto verbale della Delegazione Trattante seduta del 20.11.2014. Determinazioni.

del **29/12/2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Il Sindaco Dr. Paolo GRAZIANO

Gianfranco COLACICCO

Fabio SALTARELLI

Manuela CAPPUCCIA

Vincenzo FEDELE

Luca SALVATORE

Presente	Assente
x	
x	
x	
	x
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Massimina De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Paolo GRAZIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera di G.C. n. 56 del 26/02/2013 con la quale è stato definito l'Accordo e stipulato il C.C.D.I. - Anno 2012 - che rimane vigente anche per il 2013 e fino a nuovo Accordo e stipula in sede di Delegazione Trattante;

Richiamata, altresì, la Delibera GC n. 268 del 09.10.2014 con cui è stata formalizzata l'integrazione della composizione della Delegazione Trattante di Parte Pubblica;

Richiamata, inoltre la delibera di G.C. n. 294 del 23/10/2014 con la quale si prendeva atto del Verbale redatto in data 14/10/2014 in sede di riunione della Delegazione Trattante - formalmente convocata;

Visto, altresì, il Verbale della suddetta Delegazione Trattante redatto nella seduta del 20/11/2014 come da allegato "A" che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover prendere atto di detto Verbale e dei relativi allegati n. “1” e n. “2”, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali;

Visto il vigente CCNL di categoria;

Vista la Delibera Consiliare n° 5 del 23/01/2013 - Ad oggetto "Approvazione Regolamento Controlli Interni - Integrazione Regolamento Contabilità", pubblicata e resa esecutiva il 06/02/2013;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio "Personale" Dott. Antonio LEPONE -ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto del parere di regolarità contabile così espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario -Rag. Antonio RASILE - ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: “*Dalla proposta di delibera non si rilevano valori finanziari né economici comportanti riflessi diretti o indiretti sulla attuale situazione economico finanziaria o patrimoniale di questo Ente.*”;

Vista la normativa vigente in materia;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DEL I B E R A

Per le motivazioni in premessa espresse,

1) Di prendere atto del Verbale della Delegazione Trattante riunitasi in data 20.11 . 2.2014 - come da Verbale e relativi allegati n. “1” - a firma del dott Erasmo Lombardi - e n. “2” - a firma del rappresentante Prov.le 00.SS. geom. Maurizio Fiore - the formano parte integrante della presente;

2) Di trasmettere la presente ai Responsabili di Servizio ai fini dell'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti, per quanto di competenza di ciascuno;

3) Di trasmettere la presente alle RSU per informazione successiva; 3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Minturno
Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998
(PROVINCIA DI LATINA)
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Allegato A alla del. bera
G. C. - C/C. N. 365
del 29/12/2014

Delegazione Trattante del 20/11/2014 -

Ordine del giorno:

1. Costituzione Fondo Contrattazione Decentrata e relativo utilizzo - anno 2014 -;
2. Verifica stato di utilizzo " Fondo lavoro straordinario";

- Apertura di seduta alle ore 11.00 -

**RSU - PRESENTI: ERRANTE - DI MICCO - CONTE - LARACCA -
OO.SS. PROV.LI - UIL: FIORE - UGL: FRASCA - CGIL: PIGNALOSA E GRENGA
- CISL: MARINI.**

**PARTE PUBBLICA INDIVIDUATA CON DEL. G.C. N. 268 DEL 14/10/2014 -:
D.SSA DE FILIPPIS, PRESENTE; ISTR. DIRETTIVO GIOVANNI MALLOZZI, PRESENTE.**

**RAG. RASILE ASSENTE PER FERIE, PROT. 27718 DEL 18/11/2014, 3 GG.
D.SSA SIGNORE, ASSENTE CERT. MEDICO P.O. FORMIA PROT. 28033 DEL
20/11/2014 -**

**LA P.P. PRESENTE, D.SSA DE FILIPPIS, SI AVVALE DELLA PRESENZA DEL
PRESIDENTE OIV, DR. GIUSEPPE RUSSO, IN QUALITA' DI ESPERTO
CONSULENTE.**

Punto 1 O. d. g. -

**Aprire la seduta la D.ssa De Filippis, la quale distribuisce copia alle parti della relazione
prot. 27796, stilata su incarico della D.ssa De Filippis (ALLEGATO 1) a firma del Dr.
Erasmus Lombardi, Commercialista.**

Interviene Il Dr. Russo-

**Illustra a grandi linee ai presenti, la situazione economica dell'Ente rispetto all'ispezione
del MEF.**

**Sollecita il Piano degli obiettivi, manifestando massima disponibilità a partecipare
proficuamente ad un tavolo congiunto SINDACATO/RESP. SERVIZI/OIV, per la
redazione di una scheda di valutazione.**

**Il Rapp.te Prov.le UIL Fiore, consegna alla delegazione trattante, un documento su
carta intestata UIL PROV.LE - prot. 27679, data odierna, classificato come allegato 2 -**

**Il Dr. Russo invita i presenti a consultare gli atti relativi alla relazione MEF, prima del
prossimo incontro.**

**Il Rapp.te Prov.le UGL FRASCA, chiede di inserire indicatori oggettivi per la
valutazione delle performance dei Resp. Dei Servizi -**

Interviene il Componente RSU Di Micco, dichiara che le Relazioni sindacali vanno, almeno migliorate, come più volte evidenziato nelle precedenti riunioni. I passaggi inerenti all'adozione degli atti del Personale – Fondo Risorse Decentrate e tutti gli atti ad esso collegati, non vengono effettuati secondo le norme vigenti.

Le parti si autoconvocano per venerdì, 5 dicembre 2014, alle ore 09.00.

La riunione termina alle ore 12,40.

Firme apposte sul verbale originale

Parte Pubblica

Massimina DE FILIPPIS *Presidente* - presente

RASILE Antonio *Componente* - Assente

SIGNORE Maria *Componente* - Assente

Giovanni Mallozzi – Uff. del Personale - Presente

La RSU

ERRANTE Franco *Componente* - Presente

CONTE Vincenzo - *Componente* - Presente

DI RUSSO Antonio - *Componente* – Assente

TUCCINARDI Domenico *Componente* – Assente

LARACCA Antonio – *Componente* – Presente

DI MICCO Giuseppe – *Componente* – Presente –

PETROLO Giuseppe - *Componente* – Assente -

Le OO.SS. di categoria - Firmato -

Ciro Pignalosa e Antonio Grenga----- rappr.ti CGIL - F.P.

Marino Marini ----- rappr.te CISL – FP

Carlo Frasca----- rappr.te UGL – FPS

Maurizio Fiore ----- rapp.te UIL FPL

Allegato 1

Relazione di consulenza

Dr. ERASMO LOMBARDI
L. mare Città di Ferrara, 3
04023 FORMIA (LT)

12 NOV 2014

27796

Il sottoscritto Dr. Erasmo Lombardi, Dottore Commercialista e Revisore dei conti, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina al n. 656 dal 6 ottobre 1995 ed all'elenco dei Revisori Enti Locali al n. 105446 dal 25 novembre 1999 fasce 1,2,3 (tutte), ha espresso la propria disponibilità ad effettuare una consulenza gratuita in favore del Comune di Minturno, finalizzata ad esaminare le azioni da intraprendere per la definizione dei rilievi formulati a seguito dell'ispezione effettuata nel corso dell'anno 2007.

Con nota prot. 27573 del 14.11.14, il Segretario Generale Dr.ssa Massimina De Filippis ha formalmente conferito allo scrivente un incarico di consulenza gratuita finalizzato ad esaminare *"le possibili azioni da porre in essere da parte dell'Amministrazione comunale, per definire le contestazioni formulate dal MEF a seguito di verifica ispettiva"*. Per lo svolgimento di tale incarico è stata fornita copia della relazione ispettiva e della successiva corrispondenza intrattenuta con il MEF, nonché copia della Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 4.11.13.

Di seguito verranno espone le possibili azioni da intraprendere, consistenti in valutazioni tecniche che potranno supportare l'autonoma adozione di atti da parte dell'Amministrazione comunale.

Occorre premettere che successivamente all'attività ispettiva l'ente ha intrattenuto corrispondenza con la Ragioneria Territoriale dello Stato prima, e con la Ragioneria Generale dello Stato – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica poi, nella quale ha fornito giustificazioni ai comportamenti adottati, al fine di superare i rilievi formulati.

Tale attività si è conclusa nell'anno 2013, con la trasmissione da parte della Ragioneria Generale dello Stato – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 10357 del 6.05.13.

In tale ultima missiva, riepilogando quanto in precedenza rappresentato, è indicato che le giustificazioni fornite consentono di superare alcuni dei rilievi formulati, più precisamente quelli di cui ai numeri 1, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 23, 25 e 27, mentre per altri rilievi le questioni non possono essere considerate definite e le valutazioni in merito sono state rimesse alla Magistratura contabile.

In ossequio al principio che prevede l'obbligo per il funzionario pubblico, in caso di esistenza di contrasti interpretativi, di adottare l'interpretazione che maggiormente tutela le finanze dell'ente, si ritiene che sia più prudente allinearsi con quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

Dott. ERASMO LOMBARDI
L.mare Città di Ferrara, 3
04023 FOMPIA (Li)

Si precisa che in questa sede non verranno formulate nuove valutazioni in merito alla correttezza dei rilievi, ma verranno prese in considerazione solamente quelle già formulate dall'ente nella corrispondenza intercorsa, fermo restando le autonome valutazioni che vorrà adottare l'ente nel rispetto della propria autonomia operativa.

L'analisi delle questioni verrà affrontato, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale, nella sentenza n. 80/2012, ovvero che *"... va esclusa l'esistenza di un preciso obbligo giuridico del Sindaco di attivarsi in seguito alla segnalazione dell'IGF. Lo stesso requirente territoriale afferma che "l'invito dell'IGF non costituisce un ordine in senso formale, attesa l'assenza di un rapporto gerarchico tra l'Ispettore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed il Sindaco"*.

Si tratta, quindi di una "segnalazione qualificata", di fronte alla quale il comportamento esigibile dal Sindaco non era di aderire acriticamente alle conclusioni dell'organo ispettivo, ma quello di riesaminare la correttezza delle decisioni adottate.

Ciò comporta che la mancata adozione di provvedimenti di recupero può essere stata dettata non da una colpevole omissione, ma dalla convinzione della legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale; convinzione che, peraltro, poteva era giustificata dai pareri favorevoli emessi dai competenti funzionari comunali, dall'invio delle delibere all'ARAN, che nulla aveva osservato, e dal silenzio serbato dalla procura regionale, anch'essa destinataria degli esiti della verifica dell'IGF, che, pur avendo la possibilità non ha agito tempestivamente nei confronti di chi aveva adottato le relative delibere.

Ritiene pertanto il Collegio che nella fattispecie non è ravvisabile quel "comportamento avventato e caratterizzato da assenza di quel minimo di diligenza che è lecito attendersi in relazione ai doveri di servizio propri o specifici dei pubblici dipendenti" che integra l'elemento soggettivo della colpa grave".

Un simile pronunciamento appare perfettamente pertinente con la questione in questa sede esaminata, in quanto la Procura Regionale della Corte dei conti è stata sempre informata in merito al contenuto della corrispondenza intrattenuta ed avrebbe potuto attivarsi nel caso avesse ravvisato gli estremi per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale.

Tanto premesso, si passa ad esaminare i rilievi considerati non superati dalla Ragioneria Generale dello Stato – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica con la nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 10357 del 6.05.13.

Le contestazioni contenute nella relazione ispettiva riguardano sia l'inserimento nel fondo di risorse superiori rispetto a quelle legittimamente utilizzabili, sia la illegittima corresponsione

di somme al personale dipendente. Questi due aspetti, che appaiono concettualmente distinti, verranno trattati separatamente.

Le somme indebitamente inserite nel fondo per il trattamento accessorio

Di seguito si procederà all'esame della prima delle due fattispecie in precedenza indicate, riferita all'indebito inserimento di somme nel fondo per il trattamento accessorio, analizzando separatamente le varie fattispecie che hanno condotto alla formulazione di rilievi.

Rilievo n. 2 – Indebito inserimento di risorse nel fondo per le politiche di sviluppo del personale nel periodo 2001 – 2005 ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), b), c) ed e) del CCNL dell'1.04.99

Il Comune di Minturno, nella propria nota prot. 5037/2009 del 31.03.09, ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza del rilievo riguardante l'errata quantificazione delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), b), c) ed e), del CCNL dell'1.04.99, che ha determinato il superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa per € 168.343,00.

Stante la condivisione dei rilievi formulati, l'ente appare tenuto al recupero di tale somma.

Rilievo n. 3 – Illegittimo incremento del fondo ex art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.99

Sul punto in questione, con nota prot. 8795/2007 dell'8.02.08, il Comune di Minturno ha riepilogato il comportamento tenuto, concludendo che "... *le stesse procedure sono da ritenersi valide e legittime*". Una simile valutazione, non condivisa dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stata rappresentata anche alla Procura della Corte dei conti, che non risulta aver attivato azione per responsabilità erariale.

In merito alla questione controversa vertente sulla legittimità o meno del comportamento tenuto dall'ente, salvo la successiva diversa valutazione della fattispecie, in virtù del principio enunciato dalla Magistratura contabile contenuto nella sentenza in precedenza richiamata, anche in caso di mancata attivazione di procedure di recupero, non sembrerebbe ravvisabile una colpa grave a carico dei funzionari dell'ente.

Rilievo n. 4 – Illegittimo incremento del fondo ex art. 48, comma 3, del CCNL del 14.09.00

Il Comune di Minturno, nelle note prot. 8795/2007 dell'8.02.08 e prot. 5037/2009 del 31.03.09, non ha mai contestato il rilievo formulato in sede ispettiva, non sottoponendo all'esame del MEF alcun elemento che potesse giustificare l'inserimento nel fondo della somma di € 35.396,00.

Stante la mancata contestazione dei rilievi formulati, l'ente appare tenuto al recupero di tale somma.

Rilievo n. 7 – Illegittimo incremento del fondo per il personale non dirigente negli anni 2001 e 2003 in assenza di specifica disposizione contrattuale

Il Comune di Minturno ha fornito alcune giustificazioni parziali in merito all'incremento operato. In particolare, nella nota prot. 5037/2009 del 31.03.09, ha specificato che, a fronte di un incremento nominale del fondo pari all'importo contestato in sede ispettiva riferito all'anno 2003 (€ 73.191,41), le somme effettivamente impegnate ed utilizzate sarebbero state pari ad € 12.614,32, destinate al finanziamento di progressioni orizzontali attribuite negli anni 2002 e 2003.

Nessuna giustificazione è stata fornita in merito alle risorse indebitamente inserite nel fondo nell'anno 2001, pari ad € 12.911,42.

In conclusione, l'ente non ha sostenuto la legittimità dell'incremento operato, ma ha indicato di aver speso una somma minore rispetto a quella inizialmente prevista. Non avendo contestato il rilievo nel merito, ma solo nel quantum, appare tenuto al recupero della somma di € 12.614,32, oltre alla somma di € 12.911,42.

Rilievo 8 – Mancata riduzione del fondo per il personale dirigente a seguito del trasferimento del personale ATA

Il Comune di Minturno, nella nota prot. 5037/2009 del 31.03.09, ha indicato di aver proceduto a recuperare le somme oggetto di contestazione riferite agli anni 2006 – 2008, pari ad € 5.681,03, senza però che siano state fornite notizie in merito agli anni 2001 – 2005 oggetto di contestazione.

L'aver proceduto al recupero evidenzia l'acquiescenza al rilievo formulato, per cui l'ente avrebbe dovuto provvedere al recupero della somma di € 28.405,15 (5.681,03 x 5).

Le somme indebitamente inserite nel fondo per il trattamento accessorio

Riepilogando quanto in precedenza indicato, l'ente sarebbe stato tenuto a recuperare la somma complessiva di € 257.669,89 (168.343,00 + 35.396,00 + 12.614,32 + 12.911,42 + 28.405,15).

Il Comune di Minturno, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 4.11.13, ha disposto l'avvio delle procedure di recupero delle somme in questione, prevedendo una prima decurtazione di € 80.000,00 a valere sul fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto anno 2012.

L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, ha sostituito le precedenti disposizioni in materia di recupero delle risorse destinate indebitamente ai fondi per il trattamento accessorio del personale, prevedendo l'obbligo di recupero in un numero di

annualità pari a quello in cui è avvenuto il superamento dei vincoli finanziari imposti normativamente o contrattualmente.

In assenza di previsioni esplicite che regolino il passaggio dal precedente assetto normativo a quello attuale, si ritiene che l'ente possa applicare direttamente il nuovo dettato normativo.

Tale interpretazione appare rafforzata da quanto indicato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata prot. 87/CU del 10.07.14 che, tra le indicazioni operative, specifica che *“Tutti gli enti sono tenuti a verificare, fermi restando i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi siano stati costituiti correttamente ...”*.

La circolare conferma il principio generale che prevede l'impossibilità per l'ente di recuperare somme se non vi è stata la formale comunicazione dell'avvio dell'azione di recupero entro il termine prescrizionale previsto.

Trattandosi di somme destinate indebitamente al trattamento accessorio del personale, appare applicabile il termine di prescrizione decennale, come affermato, *ex multis*, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3516/2009.

L'ente può pertanto operare il recupero delle risorse indebitamente inserite nei fondi sino al decimo anno antecedente l'avvio dell'azione di recupero disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 4.11.13, ovvero per le annualità 2003 e successive.

Limitatamente ai rilievi formulati e non contestati, in base a quanto indicato nella relazione ispettiva, le risorse riguardano il fondo per il trattamento accessorio delle seguenti annualità.

	2001	2002	2003	2004	2005
Rilievo 2	40.194,00	8.909,00	13.497,00	56.360,00	49.363,00
Rilievo 4		17.968,00	17.968,00		
Rilievo 7	12.911,42		12.614,32		
Rilievo 8	5.681,03	5.681,03	5.681,03	5.681,03	5.681,03
Totale	58.786,45	32.558,03	49.760,35	62.041,03	55.044,03

Il diritto di recuperare le somme indebitamente inserite nei fondi degli anni 2001 e 2002 appare essersi prescritto, rispettivamente, negli anni 2011 e 2012. Le somme indebitamente inserite nei fondi degli anni 2003 – 2005, pari ad € 166.845,41, appaiono tutt'ora recuperabili, stante l'avvio delle azioni di recupero nell'anno 2013 con la citata Deliberazione n. 300 del 4.11.13.

La quota di € 166.845,41, riferita al superamento dei vincoli normativi e contrattuali avvenuto nel periodo 2003 – 2005, potrà essere recuperato nel medesimo numero di tre annualità, come previsto dal citato art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, ovvero negli anni 2015, 2016 e 2017, stante l'oramai prossima fine dell'anno 2014 e la

conseguente probabile impossibilità di intervenire su un anno in cui le attività programmate sono state praticamente concluse. Appare comunque possibile effettuare compensazioni con somme che risultino non utilizzate nell'anno 2014, recuperando nel triennio 2015 – 2017 solamente la differenza.

In assenza di una specifica previsione normativa circa l'entità delle rate, appare prudente che le stesse siano di importo costante nel triennio indicato.

Quanto indicato evidenzia come sia individuabile una responsabilità erariale in capo ai soggetti che non si sono attivati ai fini del recupero delle somme riferite agli anni 2001 e 2002, fermo restando che l'individuazione delle eventuali responsabilità spetta in via esclusiva alla Magistratura contabile, che è sempre stata notiziata in merito alla corrispondenza intrattenuta tra il Comune di Minturno ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si rappresenta come l'attivazione di azioni di recupero di crediti prescritti, potrebbe ledere il diritto alla retribuzione del personale in servizio, peraltro non coincidente con i beneficiari delle maggiori risorse indebitamente inserite nel fondo nel periodo 2001 – 2005, con il rischio di impugnazione dei provvedimenti dell'amministrazione e della possibile condanna al pagamento di spese di giudizio.

Il trattamento accessorio del personale del comparto Regioni ed enti locali, infatti, rappresenta una quota della retribuzione complessiva attribuita contrattualmente.

Le somme indebitamente corrisposte al personale dipendente

Di seguito si procederà all'esame della seconda delle due fattispecie in precedenza indicate, riferita all'indebita corresponsione di somme al personale dipendente, analizzando separatamente le varie fattispecie che hanno condotto alla formulazione di rilievi.

Si precisa che non verranno esaminate quelle fattispecie per cui la Ragioneria Generale dello Stato ha considerato esaustive le controdeduzioni fornite dall'ente, come già specificato in precedenza.

Prima di procedere all'esame delle varie fattispecie, è opportuno specificare che il recupero delle somme indebitamente corrisposte, rientrando nella fattispecie del recupero dell'indebito ex art. 2033 codice civile, esclude la possibilità di tener conto dell'eventuale percezione in buona fede da parte del dipendente ed è assoggettabile al termine di prescrizione ordinaria decennale¹, così come specificato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3516/2009.

Al fine dell'interruzione della prescrizione è necessario intimare al percettore, entro il termine prescrizionale decennale, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che possa attestare

Dot. ERASMO LOMBARDI
L.mare Città di Ferrara, 3
04023 FUMMIA (LI)

l'avvenuta ricezione, una comunicazione nella quale viene quantificato l'importo da restituire e le ragioni del recupero.

Nel caso di specie, non è stata fornita notizia dell'invio di alcuna richiesta al personale dipendente con le modalità in precedenza descritte, per cui ad oggi è possibile procedere al recupero solamente delle somme corrisposte dal mese di novembre 2004, sempre che vengano inviati tempestivamente gli atti interruttivi della prescrizione.

Tanto premesso, si passa ad esaminare le singole fattispecie.

Rilievo n. 11 – Illegittima erogazione di compensi per specifiche responsabilità corrisposti negli anni 2001 – 2003

In base a quanto in precedenza indicato, non è più possibile procedere al recupero di tali somme per intervenuta prescrizione.

Rilievo n. 12 – Progressioni economiche generalizzate del personale delle categorie, senza rispettare il carattere premiale dell'istituto, nonché illegittimo finanziamento delle stesse a carico del bilancio dell'ente

La questione appare alquanto complessa e necessita di essere esaminata sotto diversi profili. In primo luogo, va rilevato che è stato lo stesso contratto decentrato sottoscritto in data 11.12.00, all'art. 18, a prevedere la progressione per un contingente di personale tale da svilire il carattere premiale dell'istituto.

Al fine di procedere al recupero di quanto corrisposto, ed annullare conseguentemente le progressioni attribuite, è indispensabile che venga dichiarata la nullità della clausola contrattuale che ha svilito il carattere premiale dell'istituto previsto dalle disposizioni del CCNL.

L'annullamento di una clausola di un contratto decentrato rispetto alla quale viene paventata la possibile nullità ex art. 4, comma 5, del CCNL dell'1.04.99 può essere disposta esclusivamente dal Giudice del lavoro, così come specificato dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ordinanza n. 794/2013.

Ad oggi non è possibile pertanto procedere al recupero delle somme, dovendo preliminarmente chiedere al Giudice del lavoro un pronunciamento in merito. Una simile possibilità, peraltro, potrebbe essere preclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014. La difficoltà interpretativa di tale disposizione non consente comunque, ad oggi, di verificare se è applicabile al Comune di Minturno.

Occorre comunque rilevare che la clausola contrattuale, se ritenuta non in contrasto con le disposizioni del CCNL, potrebbe comunque essere stata applicata non rispettandone le finalità premiali. Tale eventualità, comunque, potrebbe essere imputabile ai funzionari dell'ente, che

Dott. ERASMO LOMBARDI
L.mare Città di Ferrara, 3
04023 FONMIA (LI)

avrebbero determinato un danno per lo stesso. Essendo però trascorsi oltre 5 anni dalla commissione dei fatti, non sarebbe più possibile avviare azione di danno erariale.

Rilievo n. 16 – Indebita corresponsione di somme ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94 in assenza di disposizione regolamentare o in misura superiore a quella indicata dal regolamento

Nel periodo 2001 – 2005 l'ente ha corrisposto somme al proprio personale in violazione alle disposizioni dell'art. 18 della Legge n. 109/94. Nel periodo 2001 – 2003 le erogazioni sono avvenute pur in assenza di un regolamento che le legittimasse, per un importo complessivo di € 57.543,89. Relativamente a tali somme, essendo trascorsi oltre 10 anni dalle erogazioni, risulta essere intervenuta la prescrizione.

Nel periodo 2004 – 2005 le erogazioni sono avvenute in misura superiore rispetto a quella prevista dal regolamento. Ad oggi è possibile procedere al recupero delle sole somme corrisposte dal mese di novembre 2004, essendo intervenuta la prescrizione per le somme corrisposte nel periodo gennaio – ottobre 2004. La quantificazione delle somme recuperabili può essere effettuata solo mediante esame delle buste paga del periodo 2004 – 2005.

Rilievo n. 19 – Indebita corresponsione al Segretario comunale nel periodo 2001 – 2004 di somme a titolo di gettoni di presenza per commissioni, compensi ISTAT e progetti obiettivi in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione

Come per la fattispecie di cui al punto precedente, ad oggi è possibile procedere al recupero delle sole somme corrisposte dal mese di novembre 2004, essendo intervenuta la prescrizione per le somme corrisposte precedentemente. La quantificazione delle somme recuperabili può essere effettuata solo mediante esame delle buste paga del periodo novembre – dicembre 2004.

Rilievo n. 20 – Indebita corresponsione ad un dipendente titolare di posizione organizzativa – vice segretario, negli anni 2003 e 2004, di somme a titolo di diritti di rogito

Come per la fattispecie di cui ai punti precedenti, ad oggi è possibile procedere al recupero delle sole somme corrisposte dal mese di novembre 2004, essendo intervenuta la prescrizione per le somme corrisposte precedentemente. La quantificazione delle somme recuperabili può essere effettuata solo mediante esame delle buste paga del periodo novembre – dicembre 2004.

Riguardo alle contestazioni di cui ai rilievi n. 16, 19 e 20, si ritiene che non sia applicabile la così detta "sanatoria" prevista dal citato art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/2014, convertito in Legge n. 68/2014, in quanto la mancata nullità riguarda gli accordi decentrati sottoscritti, per

Dott. ERASMO LOMINARDI

L. mare CIVIA di Ferrara, 3

04023 FORMIA (LT)

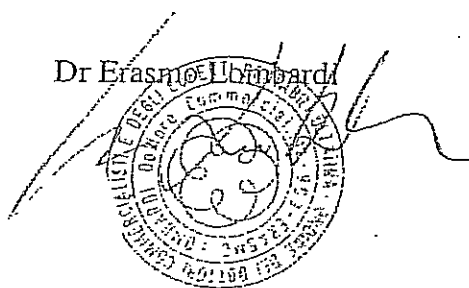
cui non appare applicabile in tutti quei casi in cui non si sia giunti alla valida sottoscrizione di un contratto decentrato e le erogazioni siano avvenute sulla base di atti aventi natura differente dal contratto decentrato.

Va infatti rilevato che l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 è rubricato «Contratti collettivi nazionali e integrativi» e che è la mancata applicazione del quinto periodo del comma 3-quinquies di tale disposizione, che si riferisce espressamente alle clausole contrattuali, l'oggetto della sanatoria in questione.

Quanto in precedenza indicato rappresenta la valutazione tecnica effettuata dallo scrivente al riguardo delle vicende attenzionate, che viene sottoposta all'Amministrazione comunale al fine di supportarla nell'autonomo processo decisionale in merito alle azioni da intraprendere.

Formia, 18.11.14

Dr Erasmo Lominardi





Delegato

04100 LATINA - Via F. Filzi, 19
Tel. 0773.663910 - Fax 0773.657650

04023 FORMIA (LT) - Via Vitruvio, 55
Tel. e Fax 0771.790280

E-mail: uilfplatina@libero.it

FEDERAZIONE POTERI LOCALI
SEGRETERIA PROVINCIALE

Prot. N.

27679

*AL PRESIDENTE DELLA
DELEGAZIONE TERRITORIALE
COMUNE DI MINTURNO -*

Oggetto:

indennità salario accessorio – fondo C.C.D.I. (articoli: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, e 16)

Il sottoscritto FIORE Maurizio, quale rappresentante provinciale della UIL F.P.L., chiede che la scrivente O. S. venga informata se, nel riconoscere le indennità, liquidate e pagate in riferimento al fondo anno 2013, nonché per quelle in fase di liquidazione annualità 2013/2014, di cui agli atti assunti dai Responsabili dei Servizi, sia stato accertato e rispettato quanto stabilito nel Regolamento per i controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 23/01/2013 in materia di:

- Utilizzo dei codici relativi agli istituti del salario accessorio (straordinario elettorale, progetti obbiettivo, interventi resi in reperibilità, protezione civile).
- Timbratura effettuata in sede di lavoro diversa da quella di assegnazione (esempio: lavoratore assegnato ad ufficio della casa Comunale che timbra a Genzano oppure presso le ex Sieci peraltro sede inattiva per chiusura della delegazione comunale da mesi)
- Personale a tempo parziale: timbrature effettuate anche nei giorni non lavorativi per contratto (lavoro straordinario, straordinario elettorale, progetti obiettivo/piano di lavoro) con monte ore di straordinario che eccedono il limite massimo previsto dalle norme contrattuali;
- Effettuazione di interventi in reperibilità con mansioni tecniche da parte di personale con profilo professionale amministrativo e assegnazione di Responsabilità di Servizio a personale con categoria C (vedi Servizi Cimiteriali);
- Se vi sono adozioni di atti di gestione da parte di Responsabili di servizio nelle quali siano state previste le priorità di specifiche finalità, con l'indicazione del periodo di svolgimento, i dipendenti coinvolti e la presenza di esplicita manifestazione di disponibilità degli stessi ad espletare tali prestazioni lavorative ivi previste;
- L'inizio delle prestazioni di lavoro straordinario siano avvenute in presenza di formali PREVENTIVE autorizzazioni prontamente comunicate all'Ufficio del Personale;
- Se vi sia corrispondenza tra i carichi di lavoro e personale assegnato ai vari Servizi e la quota di ore di lavoro straordinario previsto per far fronte a situazioni di emergenza anche in relazione agli obiettivi agli stessi assegnati;
- Se sia stato rispettato il tetto massimo dell'ammontare dei compensi di salario accessorio, contrattualmente previsto, rispetto all'importo complessivo della retribuzione tabellare annua.

Minturno 20/11/2014

Il Dirigente Provinciale